Atto del Responsabile del Servizio

n. **23** del **15/04/2024**

SANITASERVICE ASL FG SRL
DETERMINA A CONTRARRE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Affidamento diretto relativo a:
[X] **SERVIZI**
[] **FORNITURE**
[] **LAVORI**

AFFIDATARIO: F.LLI PENSA S.N.C. DI PENSA CELESTINO & PENSA FERDINANDO – C.F./P.I. 03757890714.
OGGETTO: Affidamento intervento di disostruzione rete fognaria e lavaggio pozzetto AQP presso il CSM di Cerignola.
DURATA: Affidamento diretto.

VALORE CONTRATTUALE COMPLESSIVO:€ 200,00 al netto di IVA,
*** [ ]comprensivo/ [X] non comprensivo di eventuale attivazione del quinto d'obbligo,**
*** [ ] con opzione/ [X] senza opzione di spostamento del termine finale del contratto, nel caso in cui alla scadenza residui ancora una parte di valore contrattuale non utilizzato**

CIG: B14279867F
RUP: Dir. Antonio Biuso
MODALITA' DI PAGAMENTO: Bonifico bancario a 30 giorni.

A)

Visto l'art 50 e 1 lettera b) DLgs 36 / 2023, in base al quale le *stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentale esperienze pregresse idonee a/l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Visto l'art 17 e 2 DLgs 36 / 2023, il quale prevede che *In caso di affidamento diretto, la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo* e *il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale* e, *se necessari, a quelli inerenti alla capacita1 economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

B)

Visti i seguenti commi dell'art 49 DLgs 36 / 2023:

... 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
... 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché' di accurata esecuzione del precedente contratto, il committente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

[X] Considerato che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli affidatari di cui al punto 2 dell'art 49 DLgs 36 / 2023, cui si rinvia per il dettaglio;

[] Considerato che il presente affidamento non rispetta il principio di rotazione degli affidatari di cui ai punti 4 e 6 dell'art 49 DLgs 36 / 2023, cui si rinvia per il dettaglio, per le seguenti ragioni.

C)

Considerando l'urgenza dell'intervento, si è consultato un operatore economico che ha prodotto un preventivo relativo al servizio indicato in oggetto:

1. F.LLI PENSA S.N.C. DI PENSA CELESTINO & PENSA FERDINANDO – P.I. 03757890714;
   a. Prev. del 02/04/2024 – imponibile € 200,00;

D)

Con relazione del 27/03/2024, trasmessa per mezzo email in data 27/03/2024, il sig. Giuseppe Manzulli, Coordinatore del D.S.S. Cerignola e Troia/Accadia, segnala che "*Relativamente alla richiesta di intervento prot. AFG-0034240-2024 del 27.03.2024 11:40:02, dopo vari tentativi per la disostruzione del tronco da parte dei nostri operatori e con l'attrezzatura in nostra dotazione, si riscontrava l'impossibilità dell'operazione.*
Interpellavo il mio responsabile che per vie brevi mi autorizzava a chiamare un autospurgo del posto data l'urgenza vedi foto allegate, e successivamente mi autorizzava a fare le dovute procedure.
Chiamato l'autospurgo in giornata con l'ausilio dei nostri operatori si disostruiva il tronco fognario principale.

Per evitare tempestivamente eventuali inconvenienti che potrebbero compromettere il regolare svolgimento delle attività di pubblico servizio, si autorizza il preventivo presentato dalla ditta F.LLI PENSA SNC di Cerignola.

E)

Visti, agli atti della Società, con riferimento all'affidatario:

1) l'autodichiarazione ex DPR 445 / 2000 dell'operatore (possesso dei requisiti ex art 94 e ss DLgs *3612023);*

2) le pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Considerato che, in ogni caso, l'affidatario accetta, con la conferma dell'affidamento, ex art 50 c 2 DLgs 36 / 2023, che *quando in conseguenza della verifica sia confermato* il *possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, al/ 'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all 'ANAC* e *alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.*

F)

Visto, agli atti della Società, il preventivo dell'affidatario con riferimento a quanto indicato nelle premesse della presente determina cui si rinvia per il dettaglio;

F l)

Considerato che al presente affidamento
[ ] si applica
[X] non si applica
la revisione dei prezzi di cui all'art. 60 DLgs 36 / 2023, dal comma I al comma 5

[8]Considerato inoltre che, nel caso di applicazione della revisione dei prezzi, quest'ultima potrà essere attivata, sia dall'affidatario sia da SANITASERVICE ASL FG SRL, su istanza del soggetto proponente, con frequenza .....[9], a fronte dell'indice di revisione di seguito riportato
IO

G)

Considerato che il contratto sarà formalizzato:

[] mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici

[X] mediante scrittura privata cui si rinvia per il *dettaglio;*

Verificata la capienza della voce di bilancio preventivo per l'anno corrente e stabilito che i costi derivanti dal presente affidamento graveranno sulla medesima voce come riportato sotto in tabella:

CODICE COSTO	CODICE BUDGET	CODICE CIG	DESCRIZIONE BUDGET	AREA/SERVIZI	ANNO	COSTO TOTALE
737-01013	C.01.058.001	B14279867F	SERVIZI COMPARTO MANUTENZIONE	737-01013	C.01.058.001	€ 200,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO di SANITASERVICE ASL FG SRL, munito degli occorrenti poteri

DETERMINA

- Di prendere atto di quanto alla lettera A);
- Di far proprie le considerazioni di cui alla lettera B);
- Di dare atto di quanto alla lettera C);
- Di far propria la descrizione di dettaglio dell'oggetto dell'affidamento di cui alla lettera D);
- Di dare atto della sussistenza della documentazione di cui alla lettera E) relativa ai requisiti dell'affidatario;
- Di approvare il preventivo o il contratto dell'affidatario di cui alla lettera F), da formalizzare nella forma prevista nella successiva lettera G), tenuto inoltre conto di quanto alla lettera F1) in materia di revisione dei prezzi;

E dunque:

- ▶ di procedere ad affidamento diretto ex alt 50 c 1 lettere a) e b) DLgs 36 / 2023 all'operatore, per l'oggetto, la durata, il valore contrattuale come indicato nell'intestazione della presente determina;
- ▶ di disporre a fronte di quanto sopra l'invio del presente atto al fornitore, che vale quale contratto **concluso;**
- ▶ di prendere atto che il RUP nominato per il presente affidamento come in precedenza indicato, dichiara - sottoscrivendo il presente atto - di non versare nelle condizioni di conflitto di interesse ex art 16 DLgs 36 / 2023.

Il Responsabile Sanitaservice Asl Fg s.r.l.
Manutenzione e Logistica
Dir. Antonio Biuso

ANTONIO BIUSO
SANITASERVICE SRL

MENÙ

Dashboard

GESTIONE APPALTI

GESTIONE DETTAGLIO APPALTO

APPALTO

- **Codice Appalto (Univoco)**: 03600140713 - 74
- **Stato**: Pubblicato
- **Oggetto**: Disostruzione tronco fogna principale Centro di Salute Mentale situato a Cerignola
- **Codice Scheda**: AD5

Visualizza Scheda di Indizione

Lotti

Identificativo Lotto	CIG
LOT-0001	B14279867F

AUTODICHIARAZIONE EX ART 94 E SS DLGS 36 / 2023

Il/La sottoscritto/a PENSA CELESTINO,
nato/a CERIGNOLA (FG) il 26/04/1970,
residente a Cerignola (FG) (71042), c.a.p. ,
in via A CERRA n. 9,
codice fiscale n. PNS CST 70D26 C514X

(barrare in corrispondenza del caso che interessa):

[ ] in quanto legale rappresentante della persona giuridica

denominazione ~~F.lli PENSA S.n.c.~~
con sede in ~~di Pensa Celestino & Pensa Ferdinando~~,
via ~~Via Acerra, 9 71042 Cerignola (Fg)~~ n. ,
codice fiscale ~~C.F. e P.IVA: 03757890714~~,
partita I.V.A ,
telefono 339/1000123 cell. ,
e-mail CELESTINO.PENSA@QUERI.COM (TUTTO IN MINUSCOLO),
PEC fratellipensa@pec.it,

[ ] in quanto persona fisica (professionista / lavoratore autonomo);

nome e cognome
nato/a il a ( )
cittadinanza
residente in ( ) via
codice fiscale
telefono cell.,
e-mail (ove presente),

a conoscenza di quanto prescritto
* dall'art 75 DPR n 445 28 12 2000, sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
* dal successivo art. 76 del citato DPR, sulla responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell'art 47 DPR 445 / 2000.

Premesso che, qualora alcune delle dichiarazioni ex art 95 DLgs 36 / 2023 di cui a seguire non possano essere rilasciate, il sottoscrittore della presente indica per quali fattispecie ciò valga ed allega la relativa documentazione ai fini della valutazione della stazione appaltante

DICHIARA, con riferimento alle *cause di esclusione automatica* ex art 94 DLgs 36 / 2023

- Che non sussiste, con riferimento ad alcuno dei soggetti di cui al c 3 a seguire:

[c 1] *alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno*
dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del

testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;*

c) *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*

d) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995;*

e) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;*

f) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;*

g) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

h) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.*

- Che, con riferimento ad alcuno dei soggetti di cui al c 3 a seguire, non sussistono:

[c 2] *ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4; bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione,l'impresa sia stata ammessa al controllo gi udiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.*

[c 3] L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

a) *dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
b) *del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
c) *di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;*
d) *dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice;*

e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

- Che non sussiste, per la persona giuridica rappresentata o per sé in quanto persona fisica, alcuna delle situazioni di cui al c 5 a seguire:

[c 5]

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, glioperatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita';

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

- Che non sussiste, per la persona giuridica rappresentata o per sé in quanto persona fisica, alcuna delle situazioni di cui al c 6 a seguire:

[c 6] *E' inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.*

DICHIARA, con riferimento alle *cause di esclusione non automatica* ex art 95 DLgs 36 / 2023

- Che non sussiste, per la persona giuridica rappresentata o per sé in quanto persona fisica, alcuna delle situazioni di cui al c 1 a seguire:

[c 1]

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) c)sussistere una distorsione della concorrenza derivante dalprecedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita', dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 [si veda la nota 3]
Sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonche' i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

- Che non sussiste, per la persona giuridica rappresentata o per sé in quanto persona fisica, alcuna delle situazioni di cui al c 2 a seguire:

[c 2]

*L'operatore economico ... ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 [*si veda la nota 4].
La gravita' va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si
applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Nel caso in cui la dichiarazione riguardi un raggruppamento, il sottoscrittore dichiara di aver preso visione anche della NOTA 5.

DICHIARA INOLTRE

- di essere in possesso della capacità economico / finanziaria e della capacità tecnica e professionale necessaria a fornire quanto in oggetto, dichiarando di adempiere sul mercato abitualmente a tali forniture;

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento di quanto oggetto della procedura di richiesta di offerta, possesso che invece potrà essere accertato da Sanitaservice ASL FG srl, tanto nella fase preliminare alla sottoscrizione del contratto quanto durante lo svolgimento del rapporto contrattuale;

- di accettare che, in caso di successivo accertamento, da parte di Sanitaservice ASL FG srl, del difetto del possesso dei requisiti di cui sopra in capo all'affidatario, opererà la risoluzione dell'affidamento diretto in oggetto ed il pagamento, da parte dell'affidatario, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché l'applicazione di una penale in misura pari al 10 per cento del valore dell'affidamento.

- di essere a conoscenza che la società committente ha adottato ed attua un Piano per la Prevenzione della Corruzione ed un MOGC ex D.lgs. 231/01, corredato di un codice di comportamento) che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso). Il fornitore aderisce ai principi dei succitati PTPCT e del Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 e ss.mm.ii.. Nella consapevolezza che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresentano un grave inadempimento contrattuale, da cui può derivare la risoluzione del contratto oltre all'eventuale risarcimento del danno, il sottoscritto manleva fin d'ora la società committente per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dei propri collaboratori.

Data ... 08/04/2024

Firma ...

NOTA 1

Si rammenta che, ex art 94 c 7 DLgs 36 / 2023, *L'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.*

NOTA 2

Si rammenta inoltre che, ex art 95 c 3 DLgs 36 / 2023:
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
a) il reato e' stato depenalizzato;
b) e' intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna;
e) la condanna e' stata revocata.

NOTA 3

L'art 98 DLgs 36 / 2023 (*Illecito professionale grave*) prevede quanto segue.
1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).
2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) e' disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
b) idoneita' del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilita' e integrita' dell'operatore;
c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.
3. L'illecito professionale si puo' desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:
a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

f) omessa denuncia all'autorita' giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravita' tiene conto del bene giuridico e dell'entita' della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravita' riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato o da altra autorita' di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale;

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneita' dei medesimi a incidere sull'affidabilita' e sull'integrita' dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi e' considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

NOTA 4

L'Allegato II.10 al DLgs 36 / 2023 prevede quanto segue.

Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

(Articoli 94, comma 6 e 95, comma 2)

Articolo 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del codicecostituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cuiall'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti a impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazionirilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

2. In relazione agli articoli 94, comma 6 e 95 comma 2, si considera mezzo di prova, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, il documento unico di regolarita' contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di controllo degli uffici;

b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivita' di liquidazione degli uffici;

c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarita' emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 3.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in

raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

Articolo 4.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 95, comma 2, del codice, la violazione grave di cui all'articolo 3, comma 1, del presente allegato si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse e' intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

NOTA 5

L'art 97 DLgs 36 / 2023 (*Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti)*
prevede quanto segue.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, il raggruppamento non e' escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri:
a) in sede di presentazione dell'offerta:
1) ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonche' il soggetto che ne e' interessato;
2) ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilita' di adottarle prima di quella data;
b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si e' verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione e' venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.
2. Fermo restando l'articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non e' in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100, il raggruppamento puo' comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilita' sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non e' escluso dalla procedura d'appalto. Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico e' escluso con decisione motivata.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi ordinari. Si applicano altresi' ai consorzi fra imprese artigiane, nonche' ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Re:Richiesta voce del budget - SERVIZIO MANUTENZIONE

Da **lucia.biancofiore@sanitaserviceaslfg.it** <lucia.biancofiore@sanitaserviceaslfg.it>
A **stefano.rossi@sanitaserviceaslfg.it** <stefano.rossi@sanitaserviceaslfg.it>
Cc **giacomo.onorato@sanitaserviceaslfg.it** <giacomo.onorato@sanitaserviceaslfg.it>
Data mercoledì 10 aprile 2024 - 09:05

Ciao Stefano,
in riferimento a quanto in oggetto ti confermo:

- Copertura finanziaria :**OK**
- importo copertura: **€ 200,00**
- periodo di riferimento: **2024**

CODICE COSTO	CODICE BUDGET	CODICE CIG	DESCRIZIONE BUDGET	AREA/SERVIZI	ANNO	COSTO TOTALE
737-01013	C.01.058.001		SERVIZI COMPARTO MANUTENZIONE	MANUTENZIONI	2024	

Lucia Biancofiore
UFFICIO BILANCIO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Sanitaservice ASL FG S.r.l.
Via Michele Protano, 7
71121 Foggia

ASL Foggia
PugliaSalute

Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., sia ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all'indirizzo e-mail del mittente. Grazie! This e-mail (including attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may contain confidential or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any other person. If you are not the named recipient, please contact us and delete the e-mail from your system. Thanks! (Rif. d.lgs. 196/2003 and Regulation (EU) 2016/679).

> Da "Stefano Rossi" stefano.rossi@sanitaserviceaslfg.it
> A "Lucia Biancofiore" lucia.biancofiore@sanitaserviceaslfg.it,"Giacomo Onorato" giacomo.onorato@sanitaserviceaslfg.it
> Cc
> Data Mon, 8 Apr 2024 17:11:07 +0200
> Oggetto Richiesta voce del budget - SERVIZIO MANUTENZIONE
>
> Ciao Lucia,
>
> servirebbe sapere la voce di budget per la disostruzione rete fognaria e lavaggio pozzetto AQP presso il CSM di Cerignola, per un importo totale di € 200,00 € oltre

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_40203869	Data richiesta	18/03/2024	Scadenza validità	16/07/2024

Denominazione/ragione sociale	F.LLI PENSA S.N.C. DI PENSA CELESTINO & PENSA FERDINANDO
Codice fiscale	03757890714
Sede legale	VIA ACERRA 9 CERIGNOLA FG 71042

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

F.LLI PENSA SNC

VIA ACERRA 9 - 71042

CERIGNOLA (FG)

Cliente: Spett.le Sanità Service SRL

Via Protano snc Foggia

CAP 71122

il 02/04/2024

OGGETTO: Preventivo alla cortese attenzione del Sig. Antonio Piuso.

Spett.le Sanità Service SRL il preventivo per il lavoro richiesto di disostruzione rete fognaria e lavaggio pozzetto e sifone AQP e si presso la vostra struttura Centro Salute Mentale Viale Giuseppe Di Vittorio 106 Cerignola FG 71042

Il costo complessivo è di 200 + Iva al 22%

La ringraziamo per averci offerto l'opportunità di inviarle questo preventivo.

Cordiali Saluti.

F.lli Pensa SNC

Celestino Pensa

Per accettazione firmare e inviare

_____

Pensa Celestino & Pensa Ferdinando
Acerra, 9 71042 Cerignola (Fg)
C.F. e P. IVA: 03757890714

Sanitaservice ASL FG S.r.l.
Ufficio Manutenzioni
Distretto Socio-Sanitario Cerignola
Cerignola (FG) - Tel. 0885-419262/360-513355
e-mail giuseppe.manzulli@sanitaserviceaslfg.it

ASL Foggia
PugliaSalute

Al Responsabile Servizio Manutenzioni/Logistica
Rag. Antonio BIUSO

Oggetto: Relazione per la disostruzione tronco fogna principale Centro Salute Mentale Cerignola.

Relativamente alla richiesta di intervento prot. AFG-0034240-2024 del 27.03.2024 11:40:02, dopo vari tentativi per la disostruzione del tronco da parte dei nostri operatori e con l'attrezzatura in nostra dotazione, si riscontrava l'impossibilità dell'operazione.

Interpellavo il mio responsabile che per vie brevi mi autorizzava a chiamare un autospurgo del posto data l'urgenza vedi foto allegate, e successivamente mi autorizzava a fare le dovute procedure.

Chiamato l'autospurgo in giornata con l'ausilio dei nostri operatori si disostruiva il tronco fognario principale.

Coordinatore Servizio Manutenzioni-Logistica
Distretto Cerignola - Troia/Accadia
(Per. Ind. Giuseppe MANZULLI)

Cerignola, 27.03.2024



ASL Foggia

L' art. 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), riconosce alle copie analogiche di documenti informatici (es. la stampa di un certificato, un contratto, ecc.) la stessa efficacia probatoria dell'originale informatico da cui sono tratti se la loro conformit non viene espressamente disconosciuta (in giudizio). Diverso il caso in cui la conformit all'originare informatico, in tutte le sue componenti, sia attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. In questo caso, infatti, per negare alla copia analogica di documento informatico la stessa efficacia probatoria del documento sorgente si rende necessaria la querela di falso.

Questo regime, di carattere generale, incontra alcune deroghe rispetto alle copie analogiche di documenti amministrativi informatici.

L'art. 23-ter del CAD prevede che sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici possa essere apposto un contrassegno a stampa (detto anche timbro digitale o glifo) che consente di accertare la corrispondenza tra le copie analogiche stesse e l'originale informatico (in esso deve essere codificato, infatti, il documento informatico o le informazioni necessarie a verificarne la corrispondenza all'originale in formato digitale). La verifica avviene grazie ad appositi software che leggono le informazioni contenute nel timbro digitale. I software necessari per l'attivit di verifica devono essere gratuiti e messi liberamente a disposizione da parte delle amministrazioni.

Copia conforme di un documento amministrativo informatico formata ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5 del CAD.
Il presente contrassegno digitale Datamatrix contiene informazioni utili alla verifica della corrispondenza del documento all'originale digitale conservato dall'amministrazione proprietaria dello stesso.
Il contrassegno pu essere letto con qualsiasi applicazione in grado di decodificare il formato Datamatrix e con gli smartphone dei principali costruttori.
In alternativa possibile collegarsi al sistema DgsWebOS dell'amministrazione e ricercare dopo l'autenticazione il documento

Impronta del documento digitale originale: b7da2f2ad01042d4b970c60d199f4c27
Identificativo del documento digitale originale: 232158
Protocollo: AFG-0034240-2024 27-03-2024 11:40:02

Documento generato dal sistema DgsWebOS in data: 27-03-2024 11:40:09

ASL Foggia
PugliaSalute

Dirigenti Medici:
Dr. Girolamo FRANCAVILLA
Dr.ssa Alessandra LA MARCA
Dirigente Psicologo:
Dr. Luigi ZAPPATORE
Assistente Sociale:
Dr.ssa Maria Assunta MANCINI

REGIONE PUGLIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Istituita con L.R. 28/12/2006, n. 39 - C.F. e P. IVA: 03499370710

Dipartimento di Salute Mentale
Struttura Complessa Macroarea Centro di Salute Mentale di Cerignola – Manfredonia
Direttore: *Dr. Gianluca PIEMONTESE*

Cerignola, Via G. Di Vittorio n° 106 - Tel.: 0885 419724 - Fax: 0885-419722
Orta Nova, Via S. Pertini n° 22 – Tel.: 0881884162 – Fax: 0881884168

Cerignola, 27.03.2024

Alla cortese attenzione del Responsabile Sanita Service Antonio Biuso

E.p.c Sig Giuseppe Manzulli

Oggetto: Richiesta Disostruzione fognatura.

Si richiede presso il C.S.M Cerignola, viale Di Vittorio 106 , l'intervento Urgente dei manutentori

Per la disostruzione fogna.

Dr. Gianluca PIEMONTESE
Direttore S.C. CSM Cerignola - Manfredonia
Dipartimento di Salute Mentale
C.S.M. CERIGNOLA - MANFREDONIA
IL DIRETTORE
Dr. Gianluca Piemontese